

I.

LA LEGGE FONDAMENTALE DELLO STATO
DELL'AFGHANISTAN (1).

Art. 1. — Lo Stato afghano possiede in completa indipendenza la direzione dei propri affari interni ed esterni. Tutte le località e i territori del regno (2) costituiscono un tutto omogeneo sotto il comando e la volontà eccelsa sovrana (3). In nessun modo si possono fare separazioni nelle parti del regno.

(1) Dal testo ufficiale persiano litografato traduciamo la *Legge fondamentale dello Stato dell'Afghanistan*, dell'aprile 1923, che poi ebbe alcune modificazioni e spiegazioni dall'Assemblea Nazionale afghana (*Lōya Girgah*) nel luglio 1924.

Sono 16 pagine in-12°; nel frontispizio: *nizām-nāmeḥ-i asāsi-i dawlet-i 'aliyyeh-i Afghanistan. Dar Maṭba'-i dāireh-i tahrīrāt-i maglis-i 'ālī-i wuzarā' tab' shud, yawm sihshanbeh 30 hamal 1302. Ta' dād-i tab'-i awwal 2.500 gild* « Legge Fondamentale dell'eccelsa Stato dell'Afghanistan. Stampata nella stamperia [=litografia] dell'Ufficio di Cancelleria del Consiglio dei Ministri il giorno di martedì 30 [della costellazione] dell'Ariete 1302 [= 19 aprile 1923]. Numero degli esemplari della prima stampa 2.500 ». Per le modificazioni apportate nel giugno-luglio 1924 vedasi qui in fondo.

A proposito del titolo *nizām-nāmeḥ-i asāsi* dato alla Costituzione afghana, si può notare che nel nascente ed imperfetto linguaggio amministrativo afghano non sembra esistere ancora una differenza tra « legge » ed « ordinamento » o « regolamento »; sicchè a tutto si dà il nome di *nizām-nāmeḥ* o *nizām*, che nel linguaggio degli Stati musulmani europei non si applica alla « legge ». La presente Costituzione, del resto, designa talora la « legge » anche col nome di *qānūn* (cfr. art. 7, 10, 38, 43); sono quindi da modificare le considerazioni esposte da S. BECK a pp. 68-72 del suo *Das afghanische Strafgesetzbuch vom Jahre 1924 mit dem Zusatz vom Jahre 1925* (in *Die Welt des Islams*, XI. Bd., 1928). Degno di nota, invece, è quanto scrive il BECK a p. 72, che cioè la Costituzione sarebbe stata redatta sotto l'ispirazione del turco Bedri Bey, già Direttore della polizia di Costantinopoli, stabilitosi a Kabul nel 1921 e colà morto nel 1924.

Si può confrontare la presente traduzione con la traduzione di un riassunto in arabo pubblicata in *Oriente Moderno*, IV, 1924, pp. 196-199.

(2) *mamlaket*. Cfr. la nota seguente.

(3) *amr ū irādeh-i saniyyeh-i mulūkāneh*. Non esiste uniformità di designazione per indicare il Sovrano, il quale talora è detto *Pādshāh*, tal'altra *al-lāhazrat-i Humāyūni*, *dhāt-i mulūkāneh*; il suo regno è detto talora *saltānet*, benchè non compaia mai il titolo di Sultano; gli ordini

Art. 2. — La religione dell'Afghānistān è la religione musulmana (1); le altre religioni degli Indiani e degli Ebrei che si trovano nell'Afghānistān sono prese sotto protezione a condizione che non offendano l'ordine pubblico ed i pubblici costumi (2).

Art. 3. — La capitale del regno dell'Afghānistān è la città di Kābul; tutti gli abitanti dell'Afghānistān sono uguali di fronte al Governo; gli abitanti di Kābul non hanno alcun privilegio rispetto a [quelli delle] altre città e borgate (3) del custodito [da Dio] regno dell'Afghānistān.

Art. 4. — In considerazione degli straordinari servizi resi da Sua Maestà per il progresso, l'elevazione e l'indipendenza della Nazione afghāna, la nobile Nazione afghāna s'impegna a che il Sultano dell'Afghānistān passi ai discendenti (4) del presente Padiscià degli Afghani, amante del progresso, in base al principio della successione di padre in figlio, secondo la scelta [fatta] dall'eccelso Padiscià e dai nazionali (5); e il Sovrano nell'atto di salire al trono del Sultanato s'impegna, in presenza dei notabili e della popolazione, a far eseguire gli ordini del Governo conformemente alla nobile Sceria (6) e a questa Legge Fondamentale (7), a rispettare l'indipendenza dell'Afghānistān e a mantenersi fedele alla sua patria ed alla sua nazione.

Art. 5. — Sua Maestà il Padiscià è il servo e protettore (8) della evidentemente vera (9) religione dell'Islām e il Sovrano e Padiscià (10) di tutti i sudditi dell'Afghānistān.

Art. 6. — Gli affari del regno sono amministrati per mezzo dei Ministri dello Stato (11), i quali sono eletti e nominati con decreto (12) sò-

sovrani sono accompagnati da vari epiteti: *humāyūnī, pādshāhī, mulūhāneh, shāhāneh*. Abbiamo cercato di attenerci nella traduzione alla stessa varietà di espressioni. D'altra parte risulta dal sigillo qui in fondo che il titolo ufficiale era « Emiro ».

(1) Si veda qui avanti, pag. 39, la modificazione apportata a questo articolo dalla *Lōya Girgah* nel giugno-luglio 1924; il Beck (p. 88, nota) ricava dal verbale della *Lōya Girgah* che un *mullā* si alzò a chiedere che fosse precisato come religione dell'Afghānistān l'Islām dei Sunniti (*ahl as-sunnah wa al-jamā'ah*), allo scopo di escludere esplicitamente eretici come i Qādyānī o Ahmadiyyah, i quali infatti erano condannati a morte nel Codice Penale afghano. Cfr. *Oriente Moderno*, indici dei voll. V e IV, 1925 e 1926.

(2) Il Beck, op. cit., p. 80, nota 11, osserva che non si fa parola dei Cristiani, probabilmente perchè nel 1922, quando fu elaborata la Costituzione, non vivevano Cristiani nel paese.

(3) *qaşabāt*.

(4) *awlād*.

(5) *ba-uşūl-i awlādiyyet ba-intikhāb-i a'lāḥazret-i Pādshāhī we ahāli-i millet*.

(6) *shar'-i sharf*.

(7) *nişām-nāmeḥ-i asāsī*.

(8) *khādīm ū ḥāmī*.

(9) *mubīn*.

(10) *ḥukmdār ū pādshāh*.

(11) *wuzarā'-i dawlet*.

(12) *irādeh-i saniyyeh*.

vano; tutti i Ministri sono riconosciuti responsabili degli affari da loro dipendenti; perciò Sua Maestà non è responsabile.

Art. 7. — Sono considerate prerogative del Padiscia le seguenti: la menzione del nome del Padiscia nelle *khufe* (1), la coniazione delle monete con il nome del Padiscia, la designazione dei gradi delle cariche conformemente alle leggi (2) speciali, il conferimento di decorazioni, la scelta e nomina e destituzione del Primo Ministro e degli altri Ministri, l'approvazione delle leggi (3) generali e la proclamazione della loro entrata in vigore (4), la difesa e l'esecuzione delle norme della Sceria e delle leggi (5); il tenere il comando generale (6) delle forze militari dell'Afghanistan, il dichiarare la guerra, il concludere la pace e tutti i trattati, l'amnistiare e ridurre in modo generale e particolare le pene fissate dalle leggi (7).

DIRITTI GENERALI DEI SUDDITI (8) DELL'AFGHANISTAN.

Art. 8. — Tutti gli individui che si trovano nel regno dell'Afghanistan sono considerati sudditi dell'Afghanistan senza alcuna distinzione di religione e di rito (9); la qualità di suddito dell'Afghanistan può essere acquistata o perduta secondo apposita legge.

Art. 9. — (10) Tutti i sudditi dell'Afghanistan sono padroni della loro libertà personale e non possono turbare nè sopprimere la libertà delle altre persone.

Art. 10. — La libertà personale è garantita contro ogni specie di offesa o intromissione; nessuno, senza disposizione della Sceria o degli ordinamenti di legge (11), può essere tratto in arresto o punito. Nell'Afghanistan è assolutamente abolita qualsiasi forma di schiavitù; nessuno, uomo o donna, può asservire altra persona sotto forma di schiavitù.

Art. 11. — La stampa delle notizie interne è libera e disciplinata dall'apposita legge; la pubblicazione di notizie spetta solo al Governo e ai sudditi afgani; riguardo alla stampa estera il Governo afgano può mettere alcune condizioni e limitazioni.

Art. 12. — I sudditi afgani possono costituire ogni sorta di società commerciali, industriali e agricole secondo i regolamenti stabiliti.

(1) Predica rituale prima della preghiera meridiana del venerdì.

(2) *qawānīn*.

(3) *niẓāmāt*.

(4) *īlān-i mar'iyyet*.

(5) *ahkām-i shar'iyeh ū niẓāmiyyeh*.

(6) *qānūnādān-i umūmī*.

(7) *muqāsat-i qānūniyyeh*.

(8) *tabā'ah*.

(9) Questa prima parte dell'art. 8 è tradotta dal BECK nella nota 11 del suo lavoro su citato; egli osserva che questa espressione, alquanto imprecisa, vuol significare che tutti gli stranieri viventi nell'A. sono trattati al pari degli indigeni e sono sottoposti alle stesse leggi, come la pratica dimostra.

(10) Cfr. la « dilucidazione » ufficiale di questo articolo a p. 40.

(11) *niẓāmāt-i muqannaneh*.

Art. 13. — I sudditi afghāni, quando osservino negli atti o nella condotta dei funzionari o di altre persone qualcosa che vada contro la nobile Sceria o le leggi dello Stato (1), possono privatamente o collettivamente riferirne alle amministrazioni dello Stato; se non ottengono soddisfacente risposta dall'ufficio a cui si sono rivolti e se il loro esposto (2) non è completamente esaudito, possono rivolgersi agli uffici successivamente superiori, e se non ottengono soddisfazione possono rivolgersi direttamente a Sua Maestà il Padiscià.

Art. 14. — L'insegnamento è completamente libero nella [stessa] misura (3) dell'insegnamento pubblico. Ogni suddito afghāno in generale è autorizzato a impartire insegnamenti in pubblico o in privato. Invece gli stranieri, fatta eccezione delle persone assunte in servizio per l'insegnamento, non sono autorizzati ad aprire o dirigere scuole nell'Afghānistān.

Art. 15. — Tutte le scuole dell'Afghānistān sono sottoposte alla sorveglianza e all'ispezione del Governo. Il Governo può prendere in considerazione per qualsiasi motivo provvedimenti intesi all'ordinamento e all'unificazione dell'istruzione scientifica e nazionale di tutti i sudditi dell'Afghānistān. Invece i sistemi d'insegnamento concernenti le credenze e i riti della gente *dhimmi* (4) o *musta'min* (5) non saranno turbati.

Art. 16. — Tutti i sudditi afghāni sono uguali nei diritti e nei doveri davanti alla nobile Sceria o le leggi dello Stato (6).

Art. 17. — Tutti i sudditi afghāni a seconda della capacità sono assunti in servizio in tutti gli impieghi in relazione con i bisogni dello Stato.

Art. 18. — Le imposte in danaro ed in natura (7) stabilite mediante le leggi apposite sono fissate e riscosse sui sudditi afghāni in rapporto con la loro ricchezza e capacità.

Art. 19. — Nell'Afghānistān ogni persona ha la sicurezza di ogni bene o proprietà di cui essa abbia la libera disposizione (8). Se una proprietà servisse allo Stato per motivi di utilità pubblica, essa può essere espropriata dopo che al proprietario sia stato corrisposto il suo valore, secondo apposita legge.

Art. 20. — L'abitazione di ogni suddito afghāno è inviolabile; nessun uomo del Governo o altro, senza disposizione delle leggi (9), può entrare con la violenza e senza permesso nell'abitazione di una persona.

Art. 21. — Nei processi giudiziari la giustizia (10) è amministrata secondo la Sceria e secondo le norme dei Tribunali civili e penali.

(1) *niṣāmāt-i dawlet.*

(2) *'arṣ.*

(3) *niṣāb.*

(4) *dhimmi* sono i sudditi non musulmani dello Stato musulmano; essi pagano tributo (*ḡizyah*) come corrispettivo della libertà di culto e del rispetto del loro Statuto personale.

(5) *musta'min* sono gli stranieri non musulmani ammessi ad abitare nello Stato musulmano.

(6) *niṣāmāt-i dawlet.*

(7) *māliyyāt ū mahṣūlāt.*

(8) *taṣarruf.*

(9) *aḥkām-i niṣāmāt.*

(10) *'arṣ ū dād.*

Art. 22. — La confisca e la costrizione al lavoro senza remunerazione (1) sono assolutamente proibite; ma sono eccettuate da questa regola le imposizioni del tempo di guerra conformemente ad apposita legge.

Art. 23. — All'infuori [delle disposizioni] delle leggi dello Stato non può essere asportata ad alcuno cosa alcuna.

Art. 24 (2). — La tortura (3) e le altre specie di costrizione sono assolutamente abolite; a nessuna persona può essere inflitta punizione al di fuori [delle disposizioni] della legge penale pubblica e militare.

I MINISTRI.

Art. 25. — Nell'Afghanistan l'incarico dell'amministrazione del Governo è affidata al Consiglio dei Ministri (4) e all'amministrazione autonoma (5). Riunendosi il Consiglio dei Ministri, Sua Maestà il Sovrano ne assume la presidenza; se il Sovrano non interviene alla seduta, questa è presieduta dal Primo Ministro (6); quando il Primo Ministro non intervenisse, la seduta è presieduta dal Ministro del Primo Ministero.

Art. 26. — Il Ministro reggente (7) nominato in assenza di qualche Ministro possiede gli stessi diritti e le stesse facoltà del Ministro.

Art. 27. — Ogni anno, prima della festa (8) generale dell'Indipendenza, in un giorno che verrà fissato da Sua Maestà, sarà tenuta una grande udienza (9) composta di funzionari dello Stato, personaggi e notabili che saranno scelti dal Sovrano; davanti all'udienza i singoli Ministri e il Direttore dell'amministrazione autonoma esporranno e spiegheranno pubblicamente i lavori e le opere compiute nell'anno.

Art. 28. — Il Primo Ministro e gli altri Ministri sono nominati dal glorioso Padiscià (10).

Art. 29. — Il Consiglio dei Ministri è sede di trattazione (11) degli affari importanti interni ed esteri. Le discussioni del Consiglio dei Mi-

(1) *bīgār* (corvée).

(2) Si veda a pag. 40 la modificazione apportata a questo articolo nel giugno-luglio 1924.

(3) *shikanjah*.

(4) *hay'et-i wuzarā'*.

(5) Secondo la legge degli organismi fondamentali, di cui si parla qui avanti, i Ministri erano i seguenti: Guerra, Affari Esteri, Affari Interni, Giustizia, Finanze, Istruzione Pubblica, Commercio, Sicurezza Pubblica, Agricoltura. V'erano inoltre due amministrazioni autonome, l'una delle Poste, Telegrafi e Telefoni, l'altra dell'Igiene.

(6) *Šadr-i A'zam*.

(7) *wakīl*.

(8) *gashn*. La festa a cui qui si allude è l'anniversario del 20 febbraio 1919, in cui Amānullāh salì al trono.

(9) *darbār-i 'ālī*.

(10) *az taraf-i qarīn ash-sharaf-i pādshāhī*.

(11) *marjī'*.

nistri e le deliberazioni che devono essere approvate vanno in esecuzione dopo che sono state firmate da Sua Maestà.

Art. 30. — I Ministri adempiono le funzioni attinenti ai rispettivi Ministeri secondo le facoltà loro sottoposti al Sovrano sono discussi alla presenza di Sua Maestà; quelli che, secondo le disposizioni del regolamento (1) relativo alle funzioni del Consiglio dei Ministri, sono di competenza di detto Consiglio, sono presentati ad esso Consiglio dei Ministri. Le discussioni del Consiglio dei Ministri sono regolate da apposita legge; le decisioni e i voti devono essere firmati.

Art. 31. — Ogni Ministro è tenuto responsabile davanti a Sua Maestà della politica generale dello Stato e in particolare degli affari del proprio Ministero.

Art. 32. — Nei casi in cui Sua Maestà impartisce un ordine verbale a un Ministro o ad altro funzionario, deve essere rilasciato a costoro l'ordine per iscritto con la firma di Sua Maestà.

Art. 33. — Il Ministro di Stato il quale sia sottoposto a giudizio per motivi inerenti alla sua funzione deve essere giudicato dalla Corte Suprema (2); il giudizio in tal caso si svolge e si conclude secondo l'apposita legge. Nelle altre cause personali estranee alle loro funzioni i Ministri sono giudicati dai tribunali giudiziari alla stregua degli altri sudditi.

Art. 34. — Il Ministro che sia citato a comparire davanti alla Corte Suprema è sospeso dalla funzione fino alla risultanza del giudizio e sua [conseguente] assoluzione.

Art. 35. — Il numero dei Ministri, l'istituzione degli uffici e delle loro funzioni sarà precisato nella legge degli ordinamenti fondamentali (3).

GL'IMPIEGATI (4).

Art. 36. — Tutti gl'impiegati, secondo le norme fissate in apposite leggi, sono nominati nella carica (5) che meglio si addice loro; nessun funzionario è destituito o sospeso, a meno che egli si dimetta o sia destituito per cattiva condotta, o sia sospeso o sostituito dal Governo per ragioni di necessità. I funzionari che dimostrano buona condotta e buon servizio hanno sempre diritto a progredire di grado e di carica.

Art. 37. — Le funzioni degl'impiegati sono stabilite e delimitate nelle leggi apposite; ogni impiegato secondo le leggi apposite è riconosciuto responsabile degli affari della sua carica.

Art. 38. — Tutti gl'impiegati, secondo i gradi, sono tenuti ed obbligati secondo le leggi dello Stato a obbedire agli ordini dei loro superiori.

(1) *lā'ihāk*.

(2) *dīwān-i 'ālī*.

(3) *nizām-nāmeḥ-i tashkīlāt-i asāsīyyeh*. Questa importante legge è stata largamente riassunta da L. BOUVAT in *Revue du Monde Musulman*, XLVIII (1921), pp. 26-54, in appendice allo studio di J. Castagné, *Notes sur la politique de l'Afghanistan depuis 1919*.

(4) *ma'mūrīn*.

(5) *ma'mūrīyyet*.

Se i superiori nell'esecuzione di qualsiasi ordine perseverassero nel violare le leggi dello Stato, gl'inferiori devono informare la sede del Ministero; se eseguissero, senza informare la sede, ordini in contrasto con la legge (1), sarebbero tenuti anch'essi responsabili.

I CONSIGLI DI CONSULTAZIONE E IL CONSIGLIO CONSULTIVO DELLO STATO.

Art. 39. — Nella capitale del Sultanato v'è un Consiglio Consultivo dello Stato (2); presso ogni Rappresentante del Governo (3), presso i Governi superiori e i Governi di 1°, 2°, 3° grado e i Distretti si trova un Consiglio di Consultazione (4).

Art. 40. — I membri dei Consigli di Consultazione e del Consiglio Consultivo dello Stato sono costituiti da membri naturali (5) e membri eletti.

Art. 41. — I membri naturali dei Consigli di Consultazione sono costituiti dai funzionari indicati nella legge sugli ordinamenti fondamentali; i membri naturali del Consiglio Consultivo dello Stato sono scelti e nominati, in numero uguale ai membri eletti del Consiglio stesso, da Sua Maestà il Sovrano. I membri eletti sono tutti designati ed eletti dalla popolazione; riguardo al modo della loro elezione esistono articoli speciali nella legge sugli ordinamenti fondamentali.

Art. 42. — I Consigli di Consultazione e il Consiglio Consultivo dello Stato, oltre alle funzioni indicate nella legge sugli ordinamenti fondamentali, hanno le funzioni seguenti:

a) presentare al Governo tutte le proposte che giudicano necessarie per il progresso delle industrie, del commercio, dell'agricoltura e dell'istruzione;

b) fare istanze ed esposti al Governo allo scopo di porre riparo a ciò che rilevassero di contrario alle norme delle leggi nelle finanze, nella riscossione delle imposte e nelle altre azioni del Governo;

c) facoltà di ricorrere e fare esposti al Governo qualora osservassero infrazioni, da parte di altri, dei diritti riconosciuti alla popolazione in base alla presente Legge Fondamentale.

(1) *qānūn*.

(2) *hay'et-i shūrā-i dawlet*.

(3) *nā'ib-i hukūmeh-ghī*; i *nā'ib* (rappresentanti o delegati) del Governo erano i governatori delle grandi provincie. Secondo la Legge degli ordinamenti fondamentali sopra ricordata l'Afghanistan era amministrativamente diviso in: 1) Grandi Provincie (*wilāyat*); 2) Governi superiori (*hukūmethā-i a'lā*); 3) Governi dei *kalān*; 4) Governi ordinari di 1°, 2°, 3° grado; 5) Distretti (*'alāqeh*). A capo delle Grandi Provincie stavano i *nā'ib-i hukūmeh*, a capo dei Governi superiori i *hākīm-i a'lā*. Le altre suddivisioni erano amministrate da *kalān*, *hākīm* e *'alāqadār*, dipendenti dai *nā'ib* e dai *hākīm-i a'lā*.

(4) *maḡlis-i mashwareh*, ma nel titolo del capitolo e nell'articolo seguente invece di *mashwareh* è usato *mushūwareh*.

(5) *a'zā-i ṭab'iyyeh*.

Art. 43. — Le questioni (1) che i Consigli di Consultazione delle provincie e dei distretti (2) presentano ai rappresentanti del Governo e ai Governatori (3) sono sbrigate dagli stessi Rappresentanti del Governo e dai Governatori se entrano nella loro competenza, e trasmesse al relativo Ministero se esorbitano dalla loro competenza. Il Ministero provvede, se è necessario, oppure si regola secondo l'art. 36; se la questione riguarda materia di legge, si provvede secondo l'art. 46 di questa Legge.

Art. 44. — I Consigli di Consultazione quando, avendo sottoposto questioni ai Rappresentanti del Governo e ai Governatori locali, non ne ottenessero risposta, hanno facoltà di esporre i fatti loro al Consiglio Consultivo di Stato.

Art. 45. — Il Consiglio Consultivo di Stato esamina le questioni di lagnanza espostegli per iscritto dai Consigli di Consultazione, esprime il suo parere e sottopone la questione al competente Ministero; se il Ministero non provvede, il Consiglio Consultivo può presentare la questione a Sua Maestà il Sovrano.

Art. 46. — Le leggi (4), dopo essere state esaminate dal Consiglio Consultivo di Stato, sono presentate al Consiglio dei Ministri e hanno vigore in seguito all'approvazione del Consiglio dei Ministri e all'approvazione (5) di Sua Maestà il Sovrano.

Art. 47. — Oltre i membri naturali permanenti del Consiglio Consultivo di Stato, possono essere nominati temporaneamente membri naturali del Consiglio Consultivo di Stato i funzionari civili, dal grado di Rappresentante del Governo a Governatore superiore, e i dignitari dell'esercito fino al grado di Liwāmishir (6), i quali siano scaduti di carica, fino a che siano determinate le loro [nuove] funzioni, fatta eccezione per coloro che fossero sotto processo.

Art. 48. — Il bilancio annuale dello Stato elaborato dal Ministero delle Finanze è esaminato dal Consiglio di Stato secondo la legge del Bilancio generale.

Art. 49. — I contratti e gli impegni assunti con stranieri sono esaminati e discussi dal Consiglio Consultivo di Stato.

I TRIBUNALI.

Art. 50. — Nei Tribunali della Giustizia (10) tutti i processi si svolgono pubblicamente. In alcuni casi indicati nella legge speciale sui tribunali il processo può essere svolto a porte chiuse.

Art. 51. — Ognuno davanti ai Tribunali può far uso di tutti i mezzi legittimi per difendere i propri diritti.

(1) *fiqrāt*.

(2) *wilāyāt ū maḥallāt*.

(3) *ḥukkām*, plur. di *ḥākim*.

(4) *niḡāmāt*.

(5) *manḡūrī*.

(6) *manḡibdarān*.

(7) Nel citato volume della *Revue du Monde Musulman*, pp. 59-60, è data la gerarchia dell'esercito afghāno; il *liwāmishir* era il generale di brigata.

(8) *maḥākim-i 'adliyyeh*.

Art. 52. — I Tribunali della Giustizia non possono sospendere nè dilungare l'esame e la risoluzione delle cause che sono di loro competenza.

Art. 53. — Tutti i Tribunali sono esenti da qualsiasi specie di intromissione.

Art. 54. — Le specie e i gradi e le competenze dei Tribunali sono definiti nella legge delle organizzazioni fondamentali.

Art. 55. — Nessuno, al di fuori dei Tribunali della Giustizia, può costituire tribunali straordinari per decidere su particolari questioni.

LA CORTE SUPREMA.

Art. 56. — La Corte Suprema (1) viene costituita provvisoriamente, quando occorra, esclusivamente per giudicare Ministri e viene disciolta dopo che ha adempiuto il compito affidatole.

Art. 57. — Il modo di costituzione della Corte Suprema e la procedura da seguirvi sono determinati con legge apposita.

FINANZE.

Art. 58. — Tutti i proventi dello Stato sono riscossi secondo l'apposita legge.

Art. 59. — Ogni anno è elaborato un Bilancio delle entrate e delle spese dello Stato; questo Bilancio serve di base per tutte le entrate e le spese dello Stato: tutte le entrate e le spese sono riscosse o spese conformemente ad esso.

Art. 60. — Stabilita e approvato il Bilancio annuale, viene istituita una contabilità (2) generale, dove sono registrate tutte le entrate e le spese effettive di quell'anno.

Art. 61. — Per assicurare che le entrate e le spese corrispondano veramente alla legge del Bilancio, è istituita una Corte dei Conti (3), per la quale esiste una legge speciale.

Art. 62. — Esiste una legge speciale per il regolamento della contabilità generale, l'elaborazione del Bilancio e la sua applicazione.

L'AMMINISTRAZIONE DELLE PROVINCE.

Art. 63. — Il sistema d'amministrazione delle provincie (4) è basato su tre norme (*qawā'id*) fondamentali: 1) estensione della facoltà (5), 2) divisione delle funzioni (6), 3) determinazione della responsabilità (7). In base a queste norme tutte le funzioni dei funzionari delle provincie

(1) *ḍiwān-i 'ālī*.

(2) *muhāsabeh*.

(3) *ḍiwān-i sangīsh*.

(4) *uṣūl-i idāreh-i wilāyat*.

(5) *tawst-i ma'dhūniyyet*.

(6) *tafrīq-i waṣā'if*.

(7) *ta'yīn-i mas'ūliyyet*.

sono state definite e divise secondo le leggi stabilite; anche le facoltà dei funzionari sono delimitate con le leggi apposite, ed ogni funzionario nelle proprie funzioni è tenuto responsabile verso il suo superiore in grado.

Art. 64. — Nelle provincie esistono funzionari staccati da ogni sezione dei Ministeri; i singoli abitanti, per il disbrigo de loro affari, si rivolgono dapprima ai funzionari delle sezioni.

Art. 65. — Se i funzionari non disbrigano i loro affari o se quei funzionari agiscono contrariamente alle leggi dello Stato, i singoli abitanti possono far ricorso ai funzionari superiori e, se occorra, ai Rappresentanti del Governo e ai Governatori superiori contro il mancato disbrigo dei loro affari e la cattiva condotta dei funzionari.

Art. 66. — La formazione degli uffici municipali (1) e le loro funzioni sono definite nella legge apposta.

Art. 67. — Ogni volta che in una parte del paese siano notati atti di rivolta e di ribellione che turbino la sicurezza pubblica, il Governo proclama il regime militare (2) e viene formata un'amministrazione militare (3).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 68. — Con apposita legge si stabiliscono il grado elementare di istruzione obbligatoria per gli abitanti dell'Afghanistan, l'obbligatorietà dei gradi e le questioni connesse.

Art. 69. — Per nessun motivo un articolo della presente Legge Fondamentale può essere sospeso o considerato decaduto.

Art. 70. — Quando fosse necessario, se sorgesse il bisogno di modificare gli articoli di questa Legge Fondamentale la proposta modificazione, dopo la votazione favorevole di due terzi del Consiglio Consultivo di Stato e l'approvazione del Consiglio dei Ministri, sarà presentata a Sua Maestà il Sovrano e, dopo l'approvazione di Sua Maestà, potrà avvenire la modificazione o la sostituzione.

Art. 71. — L'interpretazione e la dilucidazione (4) d'un articolo di questa Legge Fondamentale e delle altre leggi dello Stato, che apparisse necessaria, sarà devoluta al Consiglio Consultivo di Stato, e dopo gli emendamenti e chiarimenti del Consiglio consultivo di Stato e l'approvazione del Consiglio dei Ministri essa potrà essere stampata e pubblicata.

Art. 72. — Nella elaborazione degli ordinamenti (5) si terrà conto degli usi della popolazione, delle esigenze del tempo e specialmente delle norme della Sceria.

Art. 73. — L'inviolabilità delle lettere è uno dei diritti degli abitanti; le lettere e le corrispondenze affrancate (6) consegnate alla posta non

(1) *dawā'ir-i baladiyyeh.*

(2) *hukūmet-i 'askariyyeh.*

(3) *idāreh-i 'askariyyeh.*

(4) *tashrīh ū tafsīr.*

(5) *nizāmāt.*

(6) *mahsūli.*

possono essere aperte in alcun ufficio postale nè altrove, a meno che sia data autorizzazione da un Tribunale; in tutti i modi esse devono venir consegnate chiuse al destinatario.

Gli articoli di questa Legge Fondamentale, che dai Ministri dello Stato e da tutti i rappresentanti della Nazione nell'Assemblea *Lōya Girgah* (1) della regione orientale (2) è stata approvata all'unanimità come fondamento dell'inclito Stato afgano, ed alla quale 872 rappresentanti di detta Assemblea hanno apposto il loro sigillo e la loro firma in segno di adesione, si intendono approvati (3). Ordiniamo (4) ch'essa sia inserita nella raccolta degli ordinamenti dello Stato e che sia fatta eseguire.

[Sigillo dell'Emiro Amanullāh] (5).

Questa traduzione persiana (6) è conforme all'originale della Legge Fondamentale dell'Afghānistān (7).

II.

EMENDAMENTO E DILUCIDAZIONE

DI ARTICOLI DELLA LEGGE FONDAMENTALE DELL'AFGHĀNISTĀN (8).

Emendamento dell'articolo 2.

La religione dell'Afghānisān è la religione santa musulmana, ed il suo rito (9) ufficiale pubblico è l'eccezionale (10) rito hanafita. Le altre religioni degli Indiani (11) e degli Ebrei, che si trovano nell'Afghānistān soggetti al pagamento della *gizyah* ed a [portare] segni distintivi spe-

(1) *Lōya Girgah* significa precisamente « Grande Circolo »; cfr. S. BECK, introduzione del lavoro su citato.

(2) *samt-i mashrafi*.

(3) *mangūr ast*.

(4) *amr ū irādeh mi-kunim*.

(5) Nell'interno si legge, in forma di *tughrā*: « Amir Amānullāh »; di fianco gli sta l'epiteto « *al-ghāzī* »; in giro è scritto in afgano: *pah dē dekaran wasō* « si agisca in conformità di questo ».

(6) Questa dichiarazione finale significherebbe che l'originale della Costituzione fu redatto in lingua afghāna.

(7) Non è indicata la data dell'approvazione dell'Emiro nè quella dell'approvazione della *Lōya Girgah*. Resta come termine di riferimento la data della stampa: 19 aprile 1923.

(8) E' un foglietto di due pagine da annettere al testo, col titolo: *ta'dīl ū tawdīh-i mawādd-i nizām-nāmeḥ-i asāsī-i Afghānistān*. Si veda la data in fondo alla traduzione.

(9) *madhhab*.

(10) *Munāf*.

(11) *ahl-i hunūd*.

ciali (1), sono prese sotto protezione (2), a condizione che non offendano l'ordine pubblico e i pubblici costumi.

Dilucidazione dell'articolo 9.

Tutti i sudditi dell'Afghānistān sono strettamente vincolati (3) rispetto alle cose della religione e del rito ed alle leggi politiche del loro Stato; possiedono la libertà dei loro diritti privati.

Emendamento dell'articolo 24.

La tortura e le altre specie di costrizione sono assolutamente abolite; a nessuna persona può essere inflitta punizione al di fuori delle norme della nobile Sceria e delle leggi dello Stato che siano state elaborate conformemente alle norme della Sceria.

[Nota finale].

Si attesta che della Legge Fondamentale dell'Afghānistān, approvata nella Grande Assemblea *Lōya Girgah* tenutasi a Pamqān (4) durante la costellazione del Cancro (5) 1303 (22 giugno-22 luglio 1924) e costituita dagli *ūlamā* 'saiyid, sheikh, e rappresentanti e capi di tutto il paese dell'Afghānistān, solo furono emendati e dilucidati gli articoli 2, 9, 24, così come sopra è detto.

Firma degli *'ūlamā* deputati dall'Assemblea della *Lōya Girgah* (6):

Mawlawī Moḥammed Ibrāhīm Kāmawī (7), redattore.

Mawlawī 'Abd ul-Khāliq es-Siddiqī, Dio gli perdoni!

Mawlawī Moḥammed Rafiq, »

Mawlawī Guldast, »

(1) I segni distintivi (*'alāmāt-i mumayyizeh*) consistono di solito nella foggia e colore del copricapo e in particolari cinture che i sudditi non musulmani (*dhimmi*) devono portare in territorio musulmano. Negli Stati musulmani civili quest'obbligo non esiste più.

(2) *taht-i ta'mīn*.

(3) *pay-band ū muqayyad*.

(4) Forma erudita per il volgare Paghmān, località vicina a Kābul, residenza estiva della Corte e del Governo. La *Lōya Girgah* vi tenne le sue sedute dal 15 al 31 luglio 1924; comprendeva 1052 rappresentanti, in maggioranza uomini di religione. Cfr. S. BECK, op. cit., p. 73.

(5) *saratān*.

(6) Gli stessi nomi, tranne uno, si leggono in calce al Codice Penale afghāno tradotto da S. BECK, p. 151 e 157. Questi *'ūlamā* costituivano una speciale Commissione nominata dalla *Lōya Girgah*.

(7) Da Kāmāh, un distretto della provincia di Kābul, di circa 100 villaggi e casali. Cfr. S. BECK, op. cit., p. 83, nota 14.

L'umile servo Mawlāī 'Abd ul-Ḥayy Pangshīrī (1), Presidente della (Commissione di) Revisione (2).

Mawlāī 'Abd ul-Ghafūr, aiutante.

In data 31 della Costellazione del Leone (3) 1303 (= 22 agosto 1924).

[In fine]: Sigillo dell'Emiro Amānullāh.

(1) Nome d'incerta lettura nella litografia, ma assicurato da informazioni afghāne; deriva dalla località Pangshīr a circa 120 km. a nord di Kābul.

(2) La Commissione di Revisione (*hay'et-i 'aliyyeh-i tamayyuz*) era stata nominata dal Governo. Cfr. S. BECK, op. cit., p. 83, nota 14.

(3) *asad*.

PUBBLICAZIONI DELL'ISTITUTO PER L'ORIENTE

AMEDEO GIANNINI

**LE COSTITUZIONI DEGLI STATI
DEL VICINO ORIENTE**

**AFGHANISTAN - EGITTO - HIGIAZ - IRAQ - LIBANO E SIRIA
- PALESTINA - PERSIA - TRANSGIORDANIA - TURCHIA**

ISTITUTO PER L'ORIENTE - ROMA 1931 - IX